

Per ogni gara di appalto un'asticella in più. Il caso Immacolatella

In relazione alla gara per i lavori di "allestimento di spazi in area portuale da adibire a cantiere di restauro", bandita dall'Autorità Portuale di Napoli, il dipartimento Centro Storico e linea di costa dell'Ordine degli Architetti PPC di Napoli, guidati dal consigliere arch. **Ciro Buono**, rileva, ancora una volta, elementi di forte compromissione della procedura di gara, segnalati anche da alcuni colleghi iscritti all'Ordine di Napoli, nonché all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli. In particolare, si riscontra l'esclusione alla procedura di gara di alcuni concorrenti per aver indicato, per l'espletamento della progettazione esecutiva, raggruppamenti professionali privi della figura del geologo

"In questa apparente nebulosa, che deve essere senza dubbio rischiarata, dovrebbe valere il buon senso [...]"

al loro interno, in applicazione all'art.35 - Relazioni specialistiche - del DPR n.207 del 2010 e al Dlgs n.163 del 2006, che definisce gli elaborati del progetto esecutivo.

L'assunto posto a suffragio della procedura di esclusione è basato sull'interpretazione dell'art.35, che prevede la produzione di relazioni specialistiche; tra queste, l'interpretazione della commissione di gara individua proprio la relazione geologica, come unica e sola prestazione specialistica non subappaltabile, indipendentemente dalla tipologia e dalla natura dei lavori in oggetto, come elemento discriminatorio della progettazione esecutiva. È una "*deminutio capitis*" che esclude *sine ratio* le altre prestazioni specialistiche del lungo e complesso processo della progettazione esecutiva.

In proposito, si fa presente, altresì, che la relazione geologica specialistica, in parola, era già contenuta tra gli elaborati di gara, a corredo del progetto in appalto: a meno di manifeste carenze tecniche di tale elaborato, che avrebbe richiesto una rivisitazione delle indagini e quindi dell'intero progetto in appalto, non può cambiare in

fase di progettazione esecutiva che risultava, così, già corredata della "definita" relazione specialistica, nonché delle indagini e prove allegate.

In aggiunta, si sottolinea la natura e la tipologia dei lavori del bando; per gli interventi di restauro di edifici sottoposti a vincolo di tutela ex D.Lgs. 42/2004, come il caso di specie, valgono i contenuti del D.M. del 14.1.2008, recante l'approvazione della Normativa Tecnica per le Costruzioni (N.T.C.), dalla quale si evince il principio generale dell'obbligatorietà della redazione della relazione geologica per tutti i casi di progetti di nuove costruzioni, con conseguente esclusione degli interventi riconducibili al punto 8.4.3. "Riparazione o intervento locale". Nei casi di fattispecie, si ricorre ad interventi di "*miglioramento sismico*" in quanto l'adeguamento potrebbe configurare con i principi propri della Conservazione.

In questa apparente nebulosa, che deve essere senza dubbio rischiarata, dovrebbe valere il buon senso; significa che l'applicazione del buon senso può differire dalla pedissequa previsione normativa, peraltro non chiara, arrivando talvolta a derogare le stesse norme in virtù di una percezione oggettivamente giusta e di un risultato evidentemente più giusto e soddisfacente per le parti e per la collettività. Sempre in virtù di quella ragionevolezza auspicata da tutti e di quel senso del "giusto" e del "positivo", anche la legittima applicazione di una norma imperativa deve preliminarmente essere sottoposta all'analisi del buon senso.

Per quanto sopra, alla luce delle delicate problematiche emerse, nel riconoscere l'importanza degli apporti multidisciplinari nelle fasi di progettazione, senza esclusioni di sorta, si ritiene doveroso sollecitare un costruttivo confronto con tutti gli Enti e gli Organi istituzionali, nonché con il Ministero preposto, al fine di addivenire, come è augurabile, a una visione il più possibile condivisa delle questioni sollevate.